



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone

in persona del Giudice designato, dott. Elisa Tesco

Visto il ricorso depositato in data 20/12/2024 da ERIC BRUNETTI (C.F. BRNRCE77B17I403Z), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO SANTINI, e domiciliato in VIA DEL MAGLIO, 2 PORDENONE per l'omologazione di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex art. 67 ss. CCII*;

Visto il decreto di apertura della procedura in epigrafe, depositato in data 31/3/2025 ai sensi dell'art. 70 co. 1 CCII, con cui si è dato atto della ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 CCII;

Vista la relazione depositata in data 21/5/2025 dall'OCC ai sensi dell'art. 70 co. 6 CCII;

Dato atto che, nel termine assegnato, non sono pervenute osservazioni;

Esaminati gli atti del procedimento unitario, che non richiede la preventiva fissazione di un'udienza di trattazione, ha emesso la seguente

SENTENZA

Premesso che

L'art. 70, co. 7, CCII prevede che *“il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza [...]”*.

Ebbene, occorre ricordare come la ristrutturazione dei debiti del consumatore è una procedura concorsuale che, pur presentando molti aspetti comuni al concordato preventivo (trattandosi di una procedura a carattere volontario con cui il debitore avanza una proposta di soddisfacimento dei creditori), si caratterizza per il fatto di non essere sottoposta alla votazione dei creditori ma unicamente alla valutazione e al controllo del Tribunale in composizione monocratica. La procedura che, per la caratteristica testè richiamata, rientra nell'ambito dei cc.dd. concordati coattivi, prevede tuttavia la possibilità per i creditori di contestare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria e di formulare osservazioni. Si tratta, infatti, di una procedura che, nelle intenzioni del legislatore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, si propone di assicurare

al consumatore meritevole un beneficio, consistente in significative agevolazioni, senza tuttavia potersi tradurre in un pregiudizio per i creditori, il cui interesse deve in ogni caso trovare tutela dovendo la proposta avanzata dal debitore essere più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. In termini generali, il contenuto del piano è libero - fermo il necessario rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione - non solo rispetto alle modalità di soddisfacimento dei creditori ma anche rispetto ai tempi, sebbene l'elemento temporale costituisca un indice importante per misurare la convenienza della proposta.

Venendo, quindi, per quanto qui rileva, alla fase dell'omologazione, il Tribunale è chiamato a verificare:

- la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi;
- la sussistenza delle condizioni di legge, tra le quali, in primo luogo, il requisito della meritevolezza;
- il rispetto delle regole del procedimento;
- l'ammissibilità della proposta in relazione al rispetto delle norme imperative;
- la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inidoneità dello stesso al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Osserva

Tanto debitamente premesso, venendo al caso di specie, la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori concorsuali, come attestato dall'OCC - Gestore della crisi con la relazione depositata a norma del comma 6 del citato art. 70, sicché non si procede alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

appare opportuno preliminarmente richiamare i contenuti del piano di ristrutturazione del debito proposto dal ricorrente.

Più precisamente, il debitore ha chiesto l'omologazione di un piano che prevede:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili e privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 13,7184 % dei creditori chirografari, mediante apporto di finanza esterna e cessione della quota parte del 50 % di proprietà di un terreno sito in Teglio Veneto;

Ebbene, in punto di ammissibilità giuridica, deve ritenersi che sussistono i requisiti, soggettivo e oggettivo, per l'accesso alla procedura: il ricorrente riveste la qualifica di consumatore, in quanto lavoratore dipendente, la cui situazione di sovraindebitamento è derivata da finanziamenti contratti per scopi familiari, cui sono seguiti - circostanza che

rileva ai fini del vaglio di meritevolezza - un infortunio ed una malattia, che hanno determinato uno squilibrio nella capacità di far fronte alle obbligazioni assunte.

Quanto alla fattibilità del piano in senso giuridico, non si ritiene di ravvisare delle incompatibilità dello stesso con norme inderogabili. Quanto alla fattibilità in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano (nei limiti di una sua non manifesta inidoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati, cfr. Cass. n. 11423/2014), deve osservarsi che il ricorrente percepisce redditi stabili da lavoro dipendente, idonei - insieme alla finanza esterna apportata - ad assicurare il fabbisogno del piano di ristrutturazione.

In conclusione, ritenuta l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per il debitore di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del Gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta e rilevato, altresì, sotto altro profilo, che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori fermo restando che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, co. 1, CCII, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dal ricorrente e per disporre la chiusura della procedura

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da ERIC BRUNETTI (C.F. BRNRCE77B17I403Z), rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO SANTINI, e domiciliato in VIA DEL MAGLIO, 2 PORDENONE

DISPONE

- i) che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore ai sensi dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web dell'intestato Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi PEC comunicati, adempimenti da eseguirsi a cura dell'OCC;
- ii) che il Gestore della crisi relazioni per iscritto al giudice sullo stato di esecuzione della procedura ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza e che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;

AVVERTE

- i **creditori** che la presente sentenza è impugnabile ai sensi degli artt. 50 e 51 CCII;
- il **ricorrente** che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

- il **gestore della crisi** che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano e risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario;
- che, ai sensi dell'art. 72 CCII, **Pomologa potrà essere revocata** di ufficio o su istanza di un creditore, dell'OCC, del Pubblico Ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo, ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- che si procederà allo stesso modo in caso di **inadempimento degli obblighi previsti nel piano** o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo;

DICHIARA

- chiusa la procedura ai sensi dell'art. 70, co. 7, CCII.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Pordenone, 13/07/2025

Il Giudice Designato

dott. Elisa Tesco